



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

- Provincia di Novara

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)
Tel. 0321/55113 --- Fax 0321/550002

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

Reg. pubb. N.19.10.2011

DETERMINAZIONE n. 062 del 04.07.2011 del COMUNE di GRANOZZO CON MONTICELLO

Oggetto: Lavori di sistemazione e completamento area esterna nuovo plesso scolastico e riposizionamento della struttura denominata mini-pitch - Aggiudicazione in appalto a cottimo fiduciario.
CUP: J85D11000280004 - CIG: 28115179373.

Il Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi Giusta decreto Sindacale di nomina n. 08 del 27.05.2011

Visto il Provvedimento n. 08 del 27.05.2011 attraverso il quale il sottoscritto ha accettato l'attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico - Manutentivo del Comune di Granozzo con Monticello.

Visti gli ambiti operativi assegnati, nell'ambito dei quali il sottoscritto Responsabile opera in piena autonomia con il solo vincolo di risultato, anche con riferimento agli impegni di spesa.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Granozzo con Monticello n. 34 del 15/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, nell'importo complessivo di € 112.000,00, di cui:

- a) per opere di cui in oggetto € 84.017,20 per importo a base d'asta;
- b) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 982,80;
- c) per somme a disposizione dell'Amministrazione € 27.000,00;

Vista la propria determinazione n. 55 del 20.06.2011, attraverso la quale si è stabilito di procedere alla scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione dell'opera mediante cottimo fiduciario;

Dato atto che in data 20.06.2011 è stato inoltrato, alle ditte individuate con la sopraccitata determinazione, regolare invito ad esprimere entro le ore 12:00 del giorno 30.06.2011 opportuna offerta per la successiva aggiudicazione al miglior ribasso percentuale sull'importo a base d'asta previsto in progetto, ammontante ad € 84.017,20, oltre a € 982,80 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad Iva di legge;

Dato atto che entro il termine prefissato, sono regolarmente pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti imprese, corredate con la documentazione richiesta e riscontrate con esito positivo:

- Ditta Consorzio Imprenditori Vercellesi Società Cooperativa, Corso Magenta n. 36, 13100 Vercelli (VC);
ribasso offerto 3,17%
- Ditta ALBA TETTI s.r.l., Via Caduti sul Lavoro n. 12, 13100 Vercelli (VC);
ribasso offerto 3,34%

Preso atto che l'offerta più vantaggiosa, risulta essere quella proposta dalla Ditta Alba Tetti s.r.l., proposta che determina un importo contrattuale pari ad € 81.211,03 oltre ad € 982,80 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre Iva di legge.

Ritenuta regolare e congrua sotto il profilo tecnico l'offerta presentata dall'impresa succitata.

Visto che la medesima impresa è in possesso dei requisiti per poter validamente contrarre con la pubblica amministrazione.

Atteso, quindi, che nulla osta per l'assegnazione a cottimo fiduciario dei lavori in questione alla Ditta Alba Tetti s.r.l., con sede in Via Caduti sul Lavoro n. 12, 13100 Vercelli (VC).

Visto l'allegato schema di contratto che andrà a disciplinare i rapporti tra Comune ed impresa assegnataria dei lavori.

Visto, in materia di competenza e modalità di esternazione della presente determinazione, gli artt. 107 e 109, comma 2, del succitato D.lgs n. 267/2000, il vigente regolamento di organizzazione ed ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché il provvedimento sindacale di nomina a Responsabile di Servizio n. 08 del 27.05.2011;

1. DETERMINA

1) Di affidare, a cottimo fiduciario, alla Ditta Alba Tetti s.r.l., con sede in Via Caduti sul Lavoro n. 12, 13100 Vercelli (VC), l'esecuzione dei lavori di cui in premessa sulla base dell'offerta economica nella medesima premessa dettagliata e dei patti e delle condizioni risultanti nello schema di contratto qui allegato quale parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto pertanto che, l'importo contrattuale di assegnazione dei lavori in argomento, ammonta ad € 82.193,83 (di cui € 982,80 per oneri sulla sicurezza) più IVA 10%, totale € 90.413,21 e che detto importo trova imputazione nei termini seguenti:

- a) per € 60.000,00 sull'intervento cod. 2.06.02.01 cap. 3021 del bilancio 2011, gestione competenza;
- b) per € 50.000,00 sull'intervento cod. 2.04.02.01 cap. 3040 del bilancio 2011, gestione competenza;
- c) per € 2.000,00 sull'intervento cod. 2.04.02.01 cap. 3132 del bilancio 2011, gestione residui, del

Comune di Granozzo con Monticello;

interventi questi che complessivamente determinano la necessaria copertura finanziaria essendo il quadro economico di progetto di € 112.000,00 finanziato completamente attraverso fondi propri.

3) Di comunicare l'esito della procedura di assegnazione alle imprese partecipanti, invitando quella assegnataria per la stipula del contratto di cui al precedente punto 1, contratto che, in nome, per conto e nell'interesse del Comune, sarà sottoscritto dallo scrivente Responsabile di Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(*Fassone Geom. Davide Mario*)

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Servizio Finanziario

Visto: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa, prevista nella presente determinazione.

Granozzo lì 04.07.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Ivana Barbaglia)

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PROVINCIA DI NOVARA

Rep. N.

BOZZA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE
E COMPLETAMENTO AREA ESTERNA DEL NUOVO PLESSO
SCOLASTICO E RIPOSIZIONAMENTO DELLA STRUTTURA
DENOMINATA MINI-PITCH

L'anno duemilaundici, il giorno del mese di, in Granozzo
con Monticello, nella Casa Comunale e nell'Ufficio di Segreteria,

TRA

il Comune di Granozzo con Monticello, in persona del Sig. Fassone Geom.
Davide Mario, nato a Novara, il 08.01.1972, codice fiscale
FSSDDM72A08F952K, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Tecnico-Manutentivo del Comune di Granozzo con Monticello, domiciliato
per la carica presso la Casa Comunale, il quale - munito della necessaria
rappresentanza, giusta provvedimento di nomina a Responsabile di servizio n.
08 del 27.05.2011 emesso dal Sindaco del "Comune di Granozzo con
Monticello" - interviene in questo Atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del predetto Comune, Codice Fiscale 80013960036, P. Iva
00467930038 che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche
"Comune";

E

La ditta ALBA TETTI s.r.l., con sede in 13100 Vercelli (VC), Via Caduti sul
Lavoro n. 12 (P. IVA 02448030029), regolarmente iscritta nel registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di Vercelli al n° 190402,
rappresentato dal sig. Ermir Heqimi, nato a Berat (Albania), il 16.06.1972,
C.F. HQMRMR72H16Z100Z nella sua qualità di Amministratore unico;
Con l'assistenza del Segretario Comunale, Brera Dott. Gianfranco;

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 15.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto in forma esecutiva dei lavori di cui all'oggetto che prevede lavori di sistemazione e completamento area esterna del nuovo plesso scolastico e riposizionamento della struttura denominata mini-pitch, per un importo complessivo di € 112.000,00 (euro centododicimila/00), di cui € 84.017,20 (euro ottantaquattromilazerodiciassette/20) a base d'asta oltre € 982,80 (euro novecentottantadue/80) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo n. 62 del 04.07.2011, l'esecuzione in appalto dei citati lavori è stata affidata a trattativa privata alla sunnominata Impresa per l'importo di € 82.193,83 (euro ottantaduemilacentonovantatre/83) comprensivo di oneri per la sicurezza, determinato portando in deduzione dall'importo a base d'asta il ribasso offerto nella percentuale del 3,34%;
- che con la medesima determinazione di cui sopra è stato approvato lo schema di contratto da cui è tratto il presente atto;
- che l'importo dei lavori di che trattasi è previsto a bilancio 2011, gestione competenza, con imputazione sull'intervento cod. 2.06.02.01 (cap. 3021), attraverso l'utilizzo di fondi propri.
- che il rappresentante legale dell'Impresa ed il Responsabile del Procedimento del Comune di Granozzo con Monticello, hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto;

CIO' PREMESSO

approvato e ritenuto quale parte integrante del presente contratto, essendo intenzione delle Parti sottoscrivere tutte le clausole contrattuali secondo quanto stabilito dall'art. 144 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i., di comune accordo le Parti stesse convengono e stipulano quanto in appresso:

ART. 1

Il Comune di Granozzo con Monticello, come sopra rappresentato, affida a trattativa privata alla ditta ALBA TETTI s.r.l., con sede in 13100 Vercelli (VC), Via Caduti sul Lavoro n. 12 (P. IVA 02448030029), che, tramite il suo costituito rappresentante legale, espressamente accetta l'esecuzione di tutte le opere e le provviste formanti oggetto del cottimo specificate negli elaborati del progetto esecutivo approvato dal citato Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 34/2011 in premessa citata, per la parte di detto progetto riguardante opere di sistemazione e completamento area esterna del nuovo plesso scolastico e riposizionamento della struttura denominata mini-pitch.

ART. 2

Le condizioni di esecuzione sono quelle stabilite nel su menzionato progetto esecutivo ed in specie da quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto, secondo i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli in economia specificati negli elaborati del progetto esecutivo approvati - unitamente al predetto capitolato, ai relativi disegni tecnici - con la succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2011.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del "Comune", unitamente alla citata deliberazione di Giunta Comunale di approvazione n. 34/2011 e già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145.

ART. 3

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori e delle provviste è fissato in € 81.211,03 (euro ottantunomiladuecentoundici/03), oltre € 982,80 (euro novecentottantadue/80) per oneri relativi alla sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge.

Si precisa, comunque, che l'indicato corrispettivo viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

L'Impresa dichiara che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente contratto, fino a diversa notifica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145, è l'amministratore unico sottoscrittore del presente atto, Sig. Ermir Heqimi.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale dell'Impresa in Vercelli (VC). I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Impresa al competente Servizio Finanziario del Comune e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

ART. 4

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in base a stati di avanzamento allorché, ai sensi dell'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, l'Impresa verrà a raggiungere l'importo minimo di € 30.000,00 (euro trentamila/00), al netto delle ritenute di garanzia.

ART. 5

Il termine per dare compiuti i lavori è di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, data entro la quale i lavori stessi dovranno essere portati a compimento in ogni loro parte.

Nel caso di ritardata ultimazione ed inosservanze varie nell'esecuzione dei lavori saranno applicate le penali di cui all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 6

Occorrendo nel corso di esecuzione dei lavori un aumento o una diminuzione di opere, l'Impresa è obbligata ad assoggettarvisi fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) del prezzo di aggiudicazione alle medesime condizioni di cui al presente contratto, ai sensi dell'art. 344 della legge sulle opere pubbliche in data 20.03.1865, n. 2248, allegato "F".

ART. 7

Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Impresa si obbliga a rispettare le disposizioni contenute nel D.lgs 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., in materia di "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" ed in particolare, tenuto conto che l'esecuzione dei lavori in questione rientra nell'ambito applicativo del predetto decreto legislativo, l'Impresa stessa è tenuta a conformarsi alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui è menzione nell'art. 2.

L'Impresa, inoltre, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettere a) e c), del D.lgs n. 163/2006, si impegna a redigere e a consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, previa formale costituzione in mora della medesima, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 8

L'Impresa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi degli artt. 113 del D.lgs n. 163/2006 e 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., cauzione definitiva pari ad € 8.219,38 (euro ottomiladuecentodiciannove/38), a mezzo di polizza fidejussoria n. emessa il da agenzia di, tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.

Si da atto che, sussistendo in capo all'Impresa il requisito di cui all'art. 40, comma 7, del D.lgs n. 163/2006.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 9

L'Impresa si obbliga, ai sensi degli artt. 129 del D.lgs n. 163/2006, 103 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. e 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, a costituire, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, apposita polizza di assicurazione, dell'importo non inferiore ad euro 612.000,00 (euro seicentododicimila/00), di cui € 112.000,00 (euro centododicimila/00) a copertura dei rischi di esecuzione ed € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per danni causati a terzi.

ART. 10

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 11

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART. 12

L'Impresa dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per i lavoratori del rispettivo comparto e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Impresa è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19.03.1990, n. 55, e s.m.i.

ART. 13

Le Parti danno atto che in sede di gara l'Impresa ha dichiarato di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ART. 14

L'Impresa solleva il Comune da ogni responsabilità per eventuali ritardi nei pagamenti per cause non imputabili ad esso.

ART. 15

Il Comune può ordinare il rifacimento gratuito di tutte le opere non risultanti conformi alle prescrizioni pattuite, anche a mezzo terzi, con ritenuta sul compenso dovuto all'Impresa.

ART. 16

Si precisa che è nel diritto del Comune di risolvere in danno il presente contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.

ART. 17

A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in Vercelli (VC), presso l'Ufficio di direzione lavori.

ART. 18

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia al capitolato speciale d'appalto, agli atti, documenti, elaborati e disegni tecnici del progetto esecutivo di cui al precedente art. 2, nonchè alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

ART. 19

Adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'appaltatore dichiara di assumere a proprio carico gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e previsti dal comma 1 dello stesso articolo.

In caso di accensione di nuovo apposito conto corrente o in alternativa di utilizzo di conto corrente già esistente da dedicare per i flussi finanziari derivanti dal presente contratto, l'appaltatore entro sette giorni dalla sua eventuale accensione comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi del suddetto conto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa che sarà attivata dalla stazione appaltante in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a..

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in precedenza citata.

Ai fini della attuazione degli adempimenti previsti dal presente contratto la stazione appaltante comunica che i codici CIG e CUP assegnati alla presente opera sono i seguenti:

CIG 2811517937

CUP J85D11000280004.

ART. 20

Il presente contratto, soggetto al pagamento dell'I.V.A., sarà sottoposto a registrazione fiscale.

Tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Impresa.

ART. 21

Il Comune, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 22

Del che il presente contratto che è la completa e precisa espressione della volontà delle Parti le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come in appresso:

PER IL COMUNE

PER L'IMPRESA

IL SEGRETARIO COMUNALE
